PROPOSTA MELONI FRANCO

Art. 5 Soppressione di consigli di amministrazione

- 1. Sono soppressi i consigli di amministrazione ed i presidenti dell'AREA, dell'Ente foreste della Sardegna, degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e di Sassari e dell'Istituto superiore regionale etnografico, di cui alle leggi regionali 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), 9 agosto 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione)), 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna), e 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda).
- 2. Gli organi amministrativi degli enti di cui al comma 1 sono costituiti dai direttori generali, la cui nomina compete alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
- 3. Ai direttori generali sono attribuiti la rappresentanza legale degli enti e tutti i poteri già spettanti ai presidenti ed ai consigli di amministrazione. Competono inoltre ai medesimi la direzione e il coordinamento delle attività. L'Assessore competente assegna gli obiettivi annuali ai direttori generali e ne verifica il raggiungimento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi il rapporto è risolto di diritto.
- 4. I rapporti di lavoro dei direttori generali

Art. 1

Abolizione dei consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione

- 1. I consigli di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione e comunque i consigli di amministrazione disciplinati da leggi regionali e in base ad esse nominati, sono aboliti ed i loro compiti assegnati al direttore generale del rispettivo ente.
- In sostituzione dei di consigli amministrazione aboliti in base alla presente legge, negli enti che non ne siano già dotati viene istituita la figura del direttore generale, assegnati tutti i compiti cui sono originariamente di competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 2

Nomina dei direttori generali degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione

- 1. Il direttore generale degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, la cui figura sia stata istituita ai sensi della presente legge, è nominato dal Presidente della Regione, previo bando pubblico e con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il presidente del consiglio di amministrazione di un ente od agenzia regionale, di società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, la cui figura di direttore generale sia stata istituita ai sensi della presente legge, resta in carica per l'ordinaria amministrazione con la qualifica di commissario straordinario fino alla scadenza

sono regolati da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura. Il contratto esaurisce comunque i suoi effetti entro il termine massimo di novanta giorni successivi alla fine della legislatura.

- 5. Gli incarichi di direttore generale sono incompatibili con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determinano il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la loro durata.
- 6. I direttori generali sono scelti, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di diploma di laurea e di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti e/o aziende pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
- 7. Ai direttori generali è riconosciuta un'indennità a) alla retribuzione dei direttori generali delle ASL, ridotta del 20 per cento, per gli enti ricompresi nel primo gruppo della tabella A) di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e modifiche integrazioni; successive ed b) alla retribuzione dei direttori generali prevista dal CCRL per il personale con qualifica dirigenziale, per gli enti ricompresi nel secondo gruppo di cui alla tabella A) della medesima legge.
- 8. I direttori generali entrano in carica nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

cui figura di direttore generale sia stata istituita ai sensi della presente legge, resta in carica per l'ordinaria amministrazione con la qualifica di commissario straordinario fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, trascorso il quale decade in ogni caso.

3. Il Presidente della Regione prima di procedere alla immissione in servizio del nuovo direttore generale richiede il parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta, se ne prescinde.

Art. 3 Requisiti dei direttori generali

- 1. I direttori generali degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, sia quelli da nominare ex novo sia quelli da nominare alla scadenza contrattuale dei direttori generali attualmente in carica, sono nominati tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) diploma di laurea in discipline attinenti l'attività dell'ente; b) qualificata attività professionale con la qualifica anche formale di dirigente, per almeno cinque anni in aziende pubbliche o private con dimensioni finanziarie e/o di personale della stessa entità dell'ente da dirigere.
- 2. Non possono essere nominati direttori generali coloro che: a) abbiano riportato condanne penali o contabili di qualunque tipo, ordine e grado; b) siano stati, nei cinque anni precedenti la nomina, deputati o senatori della Repubblica, consiglieri e/o assessori regionali, provinciali comunali; c) abbiano rapporti commerciali o di altra natura con l'ente, inclusi coloro che abbiano liti pendenti e che non le abbiano estinte prima della partecipazione al bando: abbiano una dipendenza di d) natura

Determinazione dell'indennità di carica degli enti regionali

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di carica prevista per i Presidenti di ABBANOA, ENAS, ATO, ARST, INSAR, Sardegna IT. Sardegna Ricerche determinata, con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore agli emolumenti dei direttori generali delle ASL. Le indennità dei componenti dei consigli di amministrazione sono sostituite con il gettone di presenza stabilito dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Art. 7 Abrogazione di disposizioni

1. Ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente capo è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). cui figura di direttore generale sia stata istituita ai sensi della presente legge, resta in carica per l'ordinaria amministrazione con la qualifica di commissario straordinario fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, trascorso il quale decade in ogni caso.

3. Il Presidente della Regione prima di procedere alla immissione in servizio del nuovo direttore generale richiede il parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta, se ne prescinde.

Art. 3 Requisiti dei direttori generali

- 1. I direttori generali degli enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate in toto o in parte maggioritaria dalla Regione, sia quelli da nominare ex novo sia quelli da nominare alla scadenza contrattuale dei direttori generali attualmente in carica, sono nominati tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) diploma di laurea in discipline attinenti l'attività dell'ente; b) qualificata attività professionale con la qualifica anche formale di dirigente, per almeno cinque anni in aziende pubbliche o private con dimensioni finanziarie e/o di personale della stessa entità dell'ente da dirigere.
- 2. Non possono essere nominati direttori generali coloro che: a) abbiano riportato condanne penali o contabili di qualunque tipo, ordine e grado; b) siano stati, nei cinque anni precedenti la nomina, deputati o senatori della Repubblica, consiglieri e/o assessori regionali, provinciali comunali; c) abbiano rapporti commerciali o di altra natura con l'ente, inclusi coloro che abbiano liti pendenti e che non le abbiano estinte prima della partecipazione al bando: abbiano una dipendenza di d) natura

economica dall'ente o che ne siano dipendenti sotto qualsiasi forma.

Art. 4 Abrogazione di norme regionali

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, salvo un periodo di trenta giorni nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, sono abrogate tutte le norme regionali che siano in contrasto con la presente legge ed in particolare quelle che regolano gli organi societari e di gestione degli enti regionali.

Art. 5 Entrata in vigore

1. la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).